

2009 - 2014

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2010/0133(COD)

4.3.2011

***| PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti (COM(2010)0249 – C7-0129/2010 – 2010/0133(COD))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Mariya Nedelcheva

PR\823364IT.doc PE445.697v01-00

Unita nella diversità

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in *corsivo grassetto*. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.	5
MOTIVAZIONE	15

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti (COM(2010)0249 – C7-0129/2010 – 2010/0133(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0249),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0129/2010),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0000/2011),
- 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di modificare gli allegati.

Emendamento

(12) Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda la modifica degli allegati II e III.

È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni appropriate, anche con esperti, in tutte le fasi della preparazione e dell'elaborazione

degli atti delegati.

Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. fr

Motivazione

Gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata di una delega a norma dell'articolo 290 del TFUE devono essere espressamente e meticolosamente delimitati in ciascun atto di base. Le formulazioni relative agli atti delegati proposte dalla relatrice si basano sulla Convenzione d'intesa approvata dalla Conferenza dei presidenti di commissione nella sua riunione del 15 febbraio 2011.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Articolo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sulle colture permanenti di cui all'allegato I.

Emendamento

Il presente regolamento istituisce un quadro comune ai fini della produzione sistematica di statistiche europee sulle colture permanenti *di cui in appresso*:

- a) Meli che producono mele da tavola;
- b) Meli che producono mele destinate alla trasformazione industriale (facoltativo);
- c) Peri che producono pere da tavola;
- d) Peri che producono pere destinate alla trasformazione industriale (facoltativo);
- e) Albicocchi;
- f) Peschi;
- g) Aranci;
- h) Agrumi a piccoli frutti;
- i) Limoni;

- j) Ulivi;
- k) Viti destinate alla produzione di uve da tavola;
- l) Viti destinate a fini diversi dalla produzione di uve da tavola.

Or. fr

Motivazione

L'elenco delle colture permanenti cui si applica il presente regolamento rappresenta un elemento essenziale (campo d'applicazione) che dovrebbe essere definito negli articoli dell'atto legislativo e non dovrebbe essere soggetto a modifiche mediante atto delegato.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

6. "periodo *normale* di impianto": il periodo dell'anno durante il quale le colture permanenti sono abitualmente piantate, compreso tra metà autunno e metà primavera dell'anno successivo;

Emendamento

6. "periodo *abituale* di impianto": il periodo dell'anno durante il quale le colture permanenti sono abitualmente piantate, compreso tra metà autunno e metà primavera dell'anno successivo;

Or. fr

Emendamento 4

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Possono essere escluse le aziende la cui superficie è inferiore a *0,1* ettaro e la cui produzione è destinata esclusivamente o principalmente al mercato di ciascuna coltura permanente di ciascuno Stato membro, se la loro superficie complessiva è inferiore al 5% della superficie piantata

Emendamento

Possono essere escluse le aziende la cui superficie è inferiore a 0,2 ettaro e la cui produzione è destinata esclusivamente o principalmente al mercato di ciascuna coltura permanente di ciascuno Stato membro, se la loro superficie complessiva è inferiore al 5% della superficie piantata

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a ridurre l'onere amministrativo imposto alle piccole aziende.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione *adotta* atti delegati, ai sensi dell'articolo 10, per *modificare l'elenco figurante nell'allegato I e le statistiche figuranti negli* allegati II e III.

Emendamento

4. La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 10, per quanto riguarda la modifica degli allegati II e III, unicamente nella misura in cui tale modifica non comporti un onere amministrativo supplementare di rilievo per gli Stati membri e le aziende che praticano le colture di cui all'articolo 1.

Or. fr

Motivazione

Gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata di una delega a norma dell'articolo 290 del TFUE devono essere espressamente e meticolosamente delimitati in ciascun atto di base. Le formulazioni relative agli atti delegati proposte dalla relatrice si basano sulla Convenzione d'intesa approvata dalla Conferenza dei presidenti di commissione nella sua riunione del 15 febbraio 2011.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le statistiche fornite riguardano la superficie piantata dopo *il normale* periodo di impianto.

Emendamento

3. Le statistiche fornite riguardano la superficie piantata dopo *l'abituale* periodo di impianto.

Or. fr

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri che, per ottenere queste statistiche, effettuano indagini per campione adottano tutte le misure necessarie per far sì che i dati rispondano ai seguenti requisiti di precisione: il coefficiente di variazione dei dati non supera, a livello nazionale, il 3% per la superficie coltivata per ciascuna delle colture di cui ai punti da 1 a 11 e l'1% per le colture di cui al punto 12 dell'allegato I.

Emendamento

1. Gli Stati membri che, per ottenere queste statistiche, effettuano indagini per campione adottano tutte le misure necessarie per far sì che i dati rispondano ai seguenti requisiti di precisione: il coefficiente di variazione dei dati non supera, a livello nazionale, il 3% per la superficie coltivata per ciascuna delle colture di cui *all'articolo 1*.

Or. fr

Motivazione

Ridurre l'onere amministrativo per le amministrazioni nazionali.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 10 per adattare le tabelle di trasmissione figuranti negli allegati II e III.

soppresso

Or fr

Motivazione

L'emendamento proposto all'articolo 4, paragrafo 4, rende superfluo questo paragrafo.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro il 31 luglio 2013 e, successivamente, ogni cinque anni, gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi e sui metodi impiegati.

Emendamento

2. Entro il 31 luglio 2013 e, successivamente, ogni cinque anni, gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi e sui metodi impiegati *per le statistiche sulle colture di cui all'articolo* 1, lettere a)-k).

Or. fr

(Cfr. emendamento all'articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo).)

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Entro il 31 luglio 2016 e, successivamente, ogni cinque anni, gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi e sui metodi impiegati per le statistiche sulle colture di cui all'articolo 1, lettere a)-k).

Or. fr

Motivazione

I termini di presentazione delle relazioni vanno armonizzati con i termini di produzione dei dati quali previsti dall'articolo 4. Poiché tali termini sono diversi per le varie colture (2012 per le colture di cui ai punti 1-11 dell'allegato I, 2015 per le colture di cui al punto 12 dell'allegato I) è opportuno differenziare anche i termini per le relazioni.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 10

Testo della Commissione

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 4, paragrafo 4, e 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

- 2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 11 e 12.

Emendamento

1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.

1 bis. La delega di poteri di cui all'articolo 4, paragrafo 4, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della fine del periodo di cinque anni. La delega di poteri è rinnovabile tacitamente per periodi della stessa durata, salvo se il Parlamento europeo o il Consiglio manifesta la propria opposizione a tale proroga al più tardi tre mesi prima della fine di ciascun periodo.

1 ter. La delega di poteri di cui all'articolo 4, paragrafo 4, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella decisione medesima. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione di tale decisione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data ulteriore ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore.

- 2. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 3. soppresso

3 bis. Ogni atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, entra in vigore solo se il Parlamento

europeo o il Consiglio non ha manifestato la propria opposizione entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica del predetto atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza del predetto termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendevano manifestare opposizione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di due mesi.

Or. fr

(Cfr. emendamento agli articoli 11 e 12.)

Motivazione

Gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata di una delega a norma dell'articolo 290 del TFUE devono essere espressamente e meticolosamente delimitati in ciascun atto di base. Le formulazioni relative agli atti delegati proposte dalla relatrice si basano sulla Convenzione d'intesa approvata dalla Conferenza dei presidenti di commissione parlamentari nella sua riunione del 15 febbraio 2011.

soppresso

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11

Revoca della delega

- 1. La delega di potere di cui agli articoli 4, paragrafo 4, e 8, paragrafo 2, può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
- 2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere ne informa l'altro legislatore e la Commissione al più tardi un mese prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e le relative motivazioni.
- 3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella

PE445.697v01-00 12/15 PR\823364IT.doc

decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data ulteriore da precisare. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. fr

(Cfr. emendamento all'articolo 10.)

soppresso

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12

Obiezione agli atti delegati

- 1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni ad un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, questo termine è prorogato di un mese.
- 2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, ovvero se, anteriormente a tale data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni, l'atto delegato entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.
- 3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore.
 L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Or. fr

(Cfr. emendamento all'articolo 10.)

Emendamento 14

Proposta di regolamento Allegato I

Testo della Commissione

Emendamento

L'allegato è soppresso.

Or. fr

Motivazione

L'elenco delle colture permanenti cui si applica il presente regolamento rappresenta un elemento essenziale (campo d'applicazione) che dovrebbe essere definito negli articoli dell'atto legislativo e non dovrebbe essere soggetto a modifiche mediante atto delegato.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Allegato III – tabella 1.1

Testo della Commissione

Emendamento

Tabella soppressa

Or. fr

Motivazione

La tabella impone requisiti supplementari, che non esistono nel quadro giuridico attuale, in particolare per quanto riguarda la ripartizione dei dati per regione a livello NUTS 3. La trasmissione di dati così dettagliati a livello regionale comporterebbe un pesante onere amministrativo per i rispondenti, mentre rimane incerta la loro utilizzazione.

MOTIVAZIONE

La relatrice accoglie con favore la proposta della Commissione mirante ad aggiornare il quadro giuridico per le statistiche europee sulle colture permanenti, adattandole ai bisogni attuali degli utenti e del mercato. La relatrice sottolinea l'obiettivo di semplificazione e apprezza gli sforzi compiuti dalla Commissione per ridurre l'onere amministrativo dei rispondenti. Essi riguardano l'utilizzo di dati statistici sulle colture permanenti quale base affidabile per adottare decisioni oculate sulla produzione e il mercato europeo.

La relatrice considera nondimeno che taluni emendamenti sono necessari per conseguire un migliore equilibrio tra i bisogni degli utenti e l'onere amministrativo connesso alla produzione dei dati.

In particolare, la relatrice ritiene che l'onere amministrativo può essere ridotto modificando i requisiti sulla precisione dei dati, escludendo tutte le aziende agricole di piccole dimensioni (meno di 0,2 ettari) dal campo di applicazione e sopprimendo la ripartizione per regioni NUTS 3 di taluni dati sulle vigne destinate a fini diversi dalla produzione di uve da tavola.

Per quanto riguarda la delega di poter alla Commissione di modificare taluni aspetti del presente regolamento attraverso atti delegati, la relatrice insiste su una rigorosa applicazione dei principi stabiliti nella risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul potere di delega legislativa (2010/2021 (INI)). La relatrice ricorda che, conformemente a tale risoluzione, "gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata di una delega a norma dell'articolo 290 del TFUE debbano essere espressamente e meticolosamente delimitati in ciascun atto di base". È in questo spirito che la relatrice ha proposto una serie di emendamenti relativi agli atti delegati. Le formule utilizzate fanno riferimento alla Convenzione di intesa quale convenuta dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e approvata dalla Conferenza dei presidenti di commissione parlamentari nella riunione del 15 febbraio 2011.